

VERBALE DI ACCORDO INTEGRATIVO

In data 4 dicembre 2014 presso la sede della FILCAMS CGIL – Via Pedrotti - Torino

TRA

La società UNIFARMA DISTRIBUZIONE Spa, rappresentata da Bruno Ferrero ed assistita dai consulenti del lavoro Carlo Tango e Stefania Tango

E

FILCAMS CGIL nazionale con delega alla Sig.ra Marinella MIGLIORINI
FILCAMS CGIL territoriale in persona del Sig. Aziz EZ ZAAF
Le RSA dell'azienda nelle persone della Sig.ra Antonina CASTORINA e della Sig.ra Rosa Maria PETROSINO

PREMESSO CHE

- Con data del timbro postale 21 novembre 2014, la Società UNIFARMA DISTRIBUZIONE SPA ha formalmente avviato una procedura di mobilità per riduzione di personale ai sensi degli articoli 4, il comma e 24 della legge 23 luglio 1991, n.223 per n. 7 lavoratori, motivando il ricorso a tale procedura con la necessità di ristrutturare l'intera Attività aziendale al fine di ristabilire un corretto rapporto fra gli organici ed i ridotti volumi di attività determinati dalla pesante crisi che ha investito il settore della distribuzione intermedia del farmaco.
- Hanno richiesto l'incontro ai sensi dell'art.4 L223/91 la Filcams CGIL, la Fisacat CISL e la UILTuCS UIL. Durante il predetto incontro sono state ampiamente fornite le informazioni relative ai motivi degli esuberi, ricercando soluzioni concordate per la definizione della controversia.
- In data odierna tra le Parti è stato raggiunto l'accordo in sede sindacale per la procedura di mobilità, come da allegato verbale.
- Le Parti intendono con il presente accordo integrativo definire gli aspetti operativi e gestionali di quanto previsto nel verbale di accordo, nonché i criteri generali per la determinazione dell'incentivo all'esodo da riconoscere a coloro che volontariamente accederanno alla collocazione in mobilità

Dopo ampia ed approfondita discussione in sede sindacale

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

- Le Parti, dopo ampia discussione, hanno convenuto che non essendo mutate le condizioni oggettive specificate nella comunicazione di apertura permane in 7 unità il numero degli esuberi.
- L'Azienda procederà ai sensi della legge 223/91 alla messa in mobilità dei lavoratori in esubero utilizzando i seguenti criteri, integrativi a quelli di legge:
 - Volontarietà dei lavoratori per i quali avviene il perfezionamento dei requisiti pensionistici nel corso o alla fine del periodo di mobilità
 - Volontaria non opposizione alla collocazione in mobilità da parte dei lavoratori che non raggiungono i requisiti pensionistici nel corso o alla fine del periodo di mobilità

- Le Parti concordano che la Società UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.p.A al fine di rendere meno traumatica la messa in mobilità dei lavoratori si impegna ad erogare agli stessi una somma variabile, a titolo di incentivo all'esodo, che sarà corrisposta a ciascun lavoratore in un'unica soluzione in occasione della liquidazione del TFR e a fronte della sottoscrizione di apposito accordo individuale di transazione alla non opposizione al licenziamento ed all'intercorso e cessato rapporto di lavoro.
- L'incentivo all'esodo, da intendersi comprensivo dell'indennità sostitutiva del preavviso, sarà così quantificato:
 - per i lavoratori che raggiungeranno il requisito pensionistico durante il periodo di mobilità:
1.500 €/ lordi una tantum
 - 1 mensilità lorda in caso di durata della mobilità pari ad un anno
 - 2 mensilità lorde in caso di durata della mobilità pari a due anni
 - 3 mensilità lorde in caso di durata della mobilità pari a tre anni
 Le mensilità si intendono calcolate sulla base della somma degli "elementi della retribuzione" esposti nella testata del cedolino paga rapportati alla percentuale lavorativa di ogni lavoratore interessato.
 Per i lavoratori che raggiungeranno il requisito pensionistico durante il periodo di mobilità, la predetta durata della mobilità è da intendersi fino alla data di corresponsione della pensione stessa.
 - per i lavoratori che non raggiungeranno il requisito pensionistico durante il periodo di mobilità:
6 volte il trattamento netto dell'indennità mensile di mobilità spettante al lavoratore
- A seguito di eventuali differimenti della decorrenza della pensione, dovuti a disposizioni legislative non note alla data odierna, su richiesta degli interessati, l'azienda si impegna alla riassunzione presso la filiale di provenienza dei lavoratori collocati in mobilità sulla base del perfezionamento del requisito pensionistico che non dovessero rientrare nelle norme di salvaguardia o nella mobilità in deroga, fino all'effettivo raggiungimento del predetto requisito pensionistico o a studiare soluzioni alternative in accordo fra le parti.
- Le Parti convengono che le risoluzioni dei rapporti di lavoro e la conseguente collocazione in mobilità dei lavoratori, in deroga ai tempi previsti dalla L. 223/91, saranno effettuate a decorrere dal 10 dicembre 2014 ed entro il 31 maggio 2015.
- Le Parti convengono altresì nella conferma degli apprendisti in scadenza nel periodo di decorrenza dei licenziamenti legati alla presente procedura.

Con il presente verbale di accordo, le Parti ritengono positivamente conclusa la procedura di mobilità di cui sopra

Letto, confermato e sottoscritto.

UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.p.A

FILCAMS CGIL

RSA

VERBALE DI ACCORDO INTEGRATIVO

In data 3 dicembre 2014 presso la sede della UILTuCS UIL di Savona – Corso Tardy e Benech, 35 - SAVONA (SV)

TRA

La società UNIFARMA DISTRIBUZIONE Spa, rappresentata da Bruno Ferrero ed assistita dalla consulente del lavoro Stefania Tango

E

FILCAMS CGIL provinciale nella persona del Sig. Cristiano Ghiglia
La UILTuCS UIL nazionale con delega al Sig. Roberto Fallara
La FISASCAT Cisl territoriale Imperia – Savona nella persona di Leila Caole
Le RSA dell'azienda nella persona del Sig. Dorianò Pons

PREMESSO CHE

- Con data del timbro postale 21 novembre 2014, la Società UNIFARMA DISTRIBUZIONE SPA ha formalmente avviato una procedura di mobilità per riduzione di personale ai sensi degli articoli 4, il comma e 24 della legge 23 luglio 1991, n.223 per n. 7 lavoratori, motivando il ricorso a tale procedura con la necessità di ristrutturare l'intera Attività aziendale al fine di ristabilire un corretto rapporto fra gli organici ed i ridotti volumi di attività determinati dalla pesante crisi che ha investito il settore della distribuzione intermedia del farmaco.
- Hanno richiesto l'incontro ai sensi dell'art.4 L.223/91 la Filcams CGIL, la Fisascat CISL e la UILTuCS UIL. Durante il predetto incontro sono state ampiamente fornite le informazioni relative ai motivi degli esuberi, ricercando soluzioni concordate per la definizione della controversia.
- In data odierna tra le Parti è stato raggiunto l'accordo in sede sindacale per la procedura di mobilità, come da allegato verbale.
- Le Parti intendono con il presente accordo integrativo definire gli aspetti operativi e gestionali di quanto previsto nel verbale di accordo, nonché i criteri generali per la determinazione dell'incentivo all'esodo da riconoscere a coloro che volontariamente accederanno alla collocazione in mobilità

Dopo ampia ed approfondita discussione in sede sindacale

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

- Le Parti, dopo ampia discussione, hanno convenuto che non essendo mutate le condizioni oggettive specificate nella comunicazione di apertura permangono in 7 unità il numero degli esuberi.
- L'Azienda procederà ai sensi della legge 223/91 alla messa in mobilità dei lavoratori in esubero utilizzando i seguenti criteri, integrativi a quelli di legge:
 - Volontarietà dei lavoratori per i quali avviene il perfezionamento dei requisiti pensionistici nel corso o alla fine del periodo di mobilità
 - Volontaria non opposizione alla collocazione in mobilità da parte dei lavoratori che non raggiungono i requisiti pensionistici nel corso o alla fine del periodo di mobilità



- Le Parti concordano che la Società UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.p.A al fine di rendere meno traumatica la messa in mobilità dei lavoratori si impegna ad erogare agli stessi una somma variabile, a titolo di incentivo all'esodo, che sarà corrisposta a ciascun lavoratore in un'unica soluzione in occasione della liquidazione del TFR e a fronte della sottoscrizione di apposito accordo individuale di transazione alla non opposizione al licenziamento ed all'intercorso e cessato rapporto di lavoro.
- L'incentivo all'esodo, da intendersi comprensivo dell'indennità sostitutiva del preavviso, sarà così quantificato:
 - Per i lavoratori che raggiungeranno il requisito pensionistico durante il periodo di mobilità:
 - 1.500 €/ lordi una tantum
 - 1 mensilità lorda in caso di durata della mobilità pari ad un anno
 - 2 mensilità lorde in caso di durata della mobilità pari a due anni
 - 3 mensilità lorde in caso di durata della mobilità pari a tre anni

Le mensilità si intendono calcolate sulla base della somma degli "elementi della retribuzione" esposti nella testata del cedolino paga rapportati alla percentuale lavorativa di ogni lavoratore interessato.

Per i lavoratori che raggiungeranno il requisito pensionistico durante il periodo di mobilità, la predetta durata della mobilità è da intendersi fino alla data di corresponsione della pensione stessa.

 - Per i lavoratori che non raggiungeranno il requisito pensionistico durante il periodo di mobilità:
 - 6 volte il trattamento netto dell'indennità di mobilità mensile spettante al lavoratore- A seguito di eventuali differimenti della decorrenza della pensione, dovuti a disposizioni legislative non note alla data odierna, su richiesta degli interessati, l'azienda si impegna alla riassunzione presso la filiale di provenienza dei lavoratori collocati in mobilità sulla base del perfezionamento del requisito pensionistico che non dovessero rientrare nelle norme di salvaguardia o nella mobilità in deroga, fino all'effettivo raggiungimento del predetto requisito pensionistico o a studiare soluzioni alternative in accordo fra le parti.
- Le Parti convengono che le risoluzioni dei rapporti di lavoro e la conseguente collocazione in mobilità dei lavoratori, in deroga ai tempi previsti dalla L. 223/91, saranno effettuate a decorrere dal 10 dicembre 2014 ed entro il 31 maggio 2015.


Con il presente verbale di accordo, le Parti ritengono positivamente conclusa la procedura di mobilità di cui sopra

Letto, confermato e sottoscritto.


UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.p.A




FILCAMS CGIL



FISASCAT CISL



UILTuCS UIL



RSA

